

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° P83/4106 sott. 40/D.I

Roma, 03 febbraio 2003

OGGETTO: Ditta XXXXXX - Deposito di GPL : n. 2 serbatoi da 5 mc/cad. - Quesito. -

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Bergamo, si concorda il parere espresso da codesto Ispettorato, ritenendo che l'elemento discriminante ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1984 o al D.M. 13 ottobre 1994 sia da ricercare unicamente nella capacità complessiva del deposito di G.P.L. alla luce di quanto prescritto punto 1.2 dell'allegato al citato D.M. 31.3.1984 e dalla lettera circolare n. P851/4106 sott. 40/A del 23 luglio 2001.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'allegato quesito del Comando di Bergamo volto a chiarire l'applicabilità della normativa dettata dal D.M. 31.03.84 circa la distanza di sicurezza esterna e di protezione in riferimento alla possibilità, per capacità superiori a 5 mc, di considerare depositi distinti quando ricorrono alcune condizioni e quindi considerare applicabile il citato D.M. 31.03.84 anziché il D.M. 13.10.94.

Al riguardo si concorda con il parere favorevole all'installazione, applicando la norma del 1984, espresso dal Comando di Bergamo alla condizione che ciascuno dei due serbatoi non abbia in comune con l'altro il punto di travaso, il riduttore di pressione di primo stadio o eventuali vaporizzatori.

Parere del Comando

La Società in oggetto, a seguito di parere contrario alla richiesta di deroga per n. 1 serbatoio da mc 12 (.. Omissis ..), ha prodotto istanza per l'approvazione del progetto relativo a n. 2 serbatoi da mc 5 /cad a distanza reciproca di 7,5 m, avendo assunto a riferimento le norme dettate dal DM 31/03/1984 (depositi di gpl fino a 5 mc).

Il progetto prevede lo sbancamento della montagna retrostante all'edificio industriale al fine di conseguire un cortile interno avente un piano di almeno 10 m di distanza dall'intercapedine già esistente a ridosso del fabbricato.

Tenuto conto delle note di chiarimenti del S.T.C. elencate in calce¹ riguardanti analoghi quesiti, si chiede di conoscere se, rispetto al fabbricato adiacente di altra proprietà, siano da osservarsi le distanze di sicurezza esterne (7,5 m) e di protezione (3 m) in base al punto 1.2 del DM 31/03/84, oppure le distanze dettate dal DM 13/10/94 rispettivamente di 15 m e di 10 m, in quanto il punto 4.4 del DM 13/10/94 (depositi di capacità complessiva oltre 5 mc) contempla anche serbatoi minori di 5 mc cadauno.

Ritenendo più congrua l'applicazione della normativa dettata dal DM 31/03/84 rispetto al DM 13/10/94, questo Comando esprime parere favorevole per l'installazione dei serbatoi in progetto.

(omissis)

¹ prot. N. P851/4106 del 23/07/2001; prot. N. P 1195/4106 del 06/11/2001; prot. N. P 247/4106 del 05/03/2002 (N.d.R.)